



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2020

ANNO VIII

DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

MARIO TAGARELLI, GIAMMARIA ZILIO

L'accesso al credito delle micro e piccole medie imprese
nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli – Gabriele Dell’Atti – Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco Perchinunno, Angelica Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione),
Francesca Altamura, Michele Calabria, Danila Certosino,
Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti,
Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
ex Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali>

ANNALI2020

ANNO VIII
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Mario Tagarelli, Giammaria Zilio¹

L'ACCESSO AL CREDITO DELLE MICRO E PICCOLE MEDIE IMPRESE NEL PERIODO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19*

ABSTRACT

L'intervento pubblico straordinario del Governo è stato fondamentale per sostenere l'economia, che attraverso le misure di sostegno finanziarie ha fornito alle Micro e Piccole Medie Imprese gli strumenti per fronteggiare la carenza di liquidità dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'intervento, contenuto nel D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 (D.L. c.d. "Liquidità"), non ha trovato subito un riscontro operativo generando così, soprattutto tra imprenditori e operatori bancari, alcune perplessità nell'attuazione. Si è voluto dapprima analizzare lo stato di salute delle Micro e Piccole Medie Imprese attraverso l'analisi di bilancio e successivamente attraverso l'analisi di Rating, comprendere il deterioramento del profilo di rischio nel periodo del Covid-19 e l'impatto che avrebbe avuto il mancato intervento straordinario del Governo in assenza di misure di sostegno finanziarie.

The government's extraordinary public intervention was essential to support the economy, which through financial support measures provided the Micro and Small Medium Enterprises with the tools to deal with the lack of liquidity due to the epidemiological emergency from Covid-19. The intervention, contained in the Decree law n. 23 of April 8, 2020 (called "liquidity") did not immediately find an operational response thus generating, especially among entrepreneurs and banking operators, some perplexities in implementation. We first wanted to analyze the state of health of Micro and Small Medium Enterprises through the budget analysis and subsequently through the Rating analysis, to understand the deterioration of the risk profile in the Covid-19 period and the impact it would have the non-extraordinary intervention of the Government in the absence of financial support measures.

PAROLE CHIAVE

Analisi di bilancio – *rating* – fondo di garanzia dello Stato.

Balance sheet analysis – *rating* – State guarantee fund.

SOMMARIO: 1. L'Analisi di Bilancio delle Micro e Piccole Medie Imprese nel periodo del Covid-19. – 2. Il Rating delle Microimprese nel periodo della pandemia. – 3. L'accesso al credito e il sostegno finanziario alle Micro e Piccole Medie Imprese alla luce dell'intervento pubblico straordinario: art. 13 «Fondo centrale di garanzia PMI» del Decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 – 4. Conclusioni.

¹ Gli autori del saggio sono Giammaria Zilio e Mario Tagarelli. L'abstract è stato curato da Giammaria Zilio e Mario Tagarelli. I paragrafi 1 e 4 sono stati elaborati da Mario Tagarelli mentre i paragrafi 2 e 3 sono stati elaborati da Giammaria Zilio.

*Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

1. La valutazione del merito creditizio attraverso l'analisi di bilancio² rappresenta il metodo tradizionalmente utilizzato dalle banche per verificare se il cliente è in grado di restituire le somme oggetto di prestito. Le attività utili a verificare il merito creditizio sono state oggetto di ampia discussione tra gli addetti del settore a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge c.d. "Liquidità", e ciò in quanto le banche, trascurando i doveri di solidarietà, hanno continuato a valutare le condizioni economiche-finanziarie dei clienti, così provocando ritardi e inefficienze nella concessione del credito, strumento indispensabile a garantire le necessarie iniezioni di liquidità³.

Il comportamento tenuto dagli intermediari, volto a verificare la situazione economico-finanziaria dei propri clienti, pur avendo avuto un ampio e negativo risalto mediatico, pare, tuttavia, corretto, dovendo necessariamente uniformarsi a tre fondamentali aspetti:

a) *in primis*, va considerato che la mancata effettuazione di verifiche e controlli circa il grado di solvibilità della clientela rischierebbe di far concedere credito a soggetti non in grado di ottemperare all'obbligo di restituzione delle somme ricevute in prestito, sottraendo risorse disponibili in favore dei clienti meritevoli di ottenere la liquidità richiesta, situazioni che non metterebbero al riparo da rischi la banca stessa e, più in generale, l'intero sistema bancario;

b) va poi considerato che il singolo soggetto richiedente il prestito, soprattutto quando non in condizioni di valutare in modo razionale le proprie condizioni economico-finanziarie, potrebbe concedere con troppa facilità garanzie gravanti su propri beni, poi oggetto di vendita da parte dell'ente erogatore in caso di mancata restituzione delle somme finanziate;

c) vanno tenuti presenti, infine, gli interessi del mercato finanziario, all'interno del quale possono assumere un ruolo "debole" gli investitori/risparmiatori che acquistano i prestiti della clientela delle banche dalle società c.d. "veicolo" attraverso le operazioni di "cartolarizzazione". Gli intermediari, infatti, al fine di ottenere nuova liquidità, non attendono il rimborso da parte del cliente al quale è stato concesso credito, ma attingono risorse finanziarie dagli stessi investitori/risparmiatori, trasferendo così a carico di questi ultimi il rischio di insolvenza del soggetto finanziato.

Non va trascurato, inoltre, che, a copertura di questi finanziamenti connessi all'emergenza epidemiologica, vi è una garanzia pubblica e, pertanto, la valutazione del merito creditizio consente di evitare l'utilizzo indiscriminato di risorse

² Manuale operativo per l'analisi di bilancio – Ugo D'Amico – EPC Editore

³ Il comma 5 dell'art. 1 bis, inserito ex novo in sede di conversione dalla L. n. 40 del 5.6.2020, ha espressamente previsto che la banca erogatrice non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto autocertificato nelle dichiarazioni allegare alle richieste di nuovi finanziamenti assistiti dalla garanzia di SACE o del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

statali. Grazie al “filtro” del merito creditizio, infatti, è possibile destinare le garanzie pubbliche ai soli finanziamenti che presentano minori profili di rischio, con conseguenti evidenti effetti sul bilancio dello Stato, le cui risorse possono essere impiegate in favore dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia.

Va osservato che la valutazione del merito creditizio delle imprese rappresenta un obbligo per gli intermediari finanziari e tanto innanzitutto in forza delle previsioni di cui all'art. 5 del Testo Unico Bancario, in base al quale «le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a essi attribuiti [...], avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati», disposizione che la giurisprudenza ha tradotto nella necessità di svolgere «... una corretta erogazione del credito, nel rispetto non soltanto delle ragioni dell'utenza, ma di quelle delle altre imprese inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni e le informazioni reciproche» (*Ex multis*: Cass. n. 343/1993; Cass. n. 5562/1999). L'obbligo discende, poi, dal quadro normativo delineato in ambito europeo con il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2013/36/UE; dette disposizioni, richiamando la necessità di rispettare determinati requisiti patrimoniali, vietano alle banche di detenere crediti complessivamente troppo rischiosi e fissano dei criteri predittivi in grado di valutare il merito creditizio del cliente (c.d. *rating*).

Nel nostro ordinamento interno, alla predetta disciplina generale si affianca la normativa secondaria di dettaglio emanata dall'Autorità Bancaria Europea (ABE), dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalla Banca d'Italia. Particolare rilievo assumono, ai fini degli argomenti in trattazione, le «*Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia*» che, al fine di evitare un'eccessiva “personalizzazione” nell'erogazione del credito, impongono alle banche, tra le altre cose, di adottare Regolamenti interni per la standardizzazione delle procedure di valutazione del merito creditizio.

Da quanto finora esposto si può desumere come l'erogazione del credito non possa essere mai frutto di semplici automatismi e come esso non rappresenti un diritto del cliente, ma, al contrario, una facoltà della banca, da esercitare «attraverso un continuo coordinamento tra il fattore di rischio individuale e la propria situazione patrimoniale complessiva».

Si può affermare, pertanto, che le misure introdotte dal Governo Italiano con i Decreti “Curaitalia” e “Liquidità” non hanno eliminato e/o derogato la valutazione del merito creditizio, atteso che il Legislatore non ha introdotto alcuna deroga in ordine all'obbligo di valutare il merito creditizio, fatto salvo quanto previsto per le operazioni di microcredito ex art. 111 TUB riguardanti le nuove Micro e Piccole Medie Imprese che non abbiano bilanci precedenti.

I Decreti Cura Italia e “Liquidità”, hanno, invece, sicuramente inciso sulle condizioni di accesso alla garanzia pubblica, fissando un percorso semplificato per richiedere l'intervento della garanzia offerta dal «Fondo Micro e Piccole Medie Imprese». Infatti, i rigidi controlli previsti dal previgente sistema sono stati eliminati

ed è venuto meno l'obbligo di predisporre il modello di valutazione per il rischio di inadempimento; inoltre, per i finanziamenti non superiori a € 25.000 di cui all'art. 13, lett. m, l'accesso alla garanzia viene concesso anticipatamente all'esito definitivo dell'istruttoria da parte del fondo.

Appurato che anche nel periodo emergenziale conseguente alla diffusione del Covid-19 la banca deve procedere alla valutazione del merito creditizio, occorre chiarire se gli elementi utili a fissare il rating possano essere oggetto di "adattamenti" in ragione dei mutati contesti economici.

Va innanzitutto chiarito che per stabilire il rating, nel rispetto delle regole fissate con Basilea 3, occorre riferirsi ai dati "ufficiali" dell'Azienda, ossia ai bilanci depositati presso il Registro Imprese, che gli Istituti di Credito sono in grado di acquisire direttamente attraverso interrogazioni dei dati presenti nelle banche dati Cerved/Camere di Commercio.

Va poi definito l'orizzonte temporale da prendere a riferimento, che potrà variare a seconda della tipologia di pratica sottoposta alla valutazione della Banca; solitamente si prendono in esame gli ultimi tre esercizi chiusi e per i quali il bilancio risulta depositato.

Acquisiti i dati di bilancio, la Banca opera una riclassificazione secondo il criterio *a Valore Aggiunto*, molto spesso personalizzata per superare i limiti analitici che caratterizzano tale schema.

Il giudizio (*rating*) circa il grado di rischiosità, che avviene mediante una classificazione per "categorie" (rappresentate da lettere e +), si ricava dallo *scoring*, rappresentato da un numero scaturente da un algoritmo.

Lo *scoring* si compone di quattro indici, ciascuno dei quali può contribuire con un risultato che va da 0 a 3 punti: ne consegue che lo *scoring totale* può assumere, essendo la somma dei quattro, valori tra lo 0 e 12.

Gli indici che compongono lo scoring sono i seguenti:

I - Grado di copertura delle immobilizzazioni nette:

$$\frac{\text{Patrimonio Netto} + \text{Passività a M/L termine}}{\text{Immobilizzazioni Nette}}$$

valori "target" dell'indice: da 0,75 a 1,5

II - Grado di dipendenza finanziaria:

$$\frac{\text{Patrimonio Netto}}{\text{Capitale Investito}}$$

valori "target" dell'indice: da 0,05 a 0,2

III - Incidenza degli oneri finanziari:

$$\frac{\text{Oneri Finanziari}}{\text{Valore della Produzione}}$$

valori "target" dell'indice: da 4 a 1

IV - Liquidità generata dalla gestione:

$$\frac{\text{Risultato d'esercizio} + \text{Ammortamenti} + \text{Accantonam. e Svalutazioni}}{\text{Capitale Investito}}$$

valori "target" dell'indice: da 2 a 5

Il valore assunto da ciascun indice, si ottiene dall'interpolazione lineare dei valori "target", rispettivamente corrispondenti ad uno *scoring* pari a 0 e 3.

A titolo esemplificativo, se l'ultimo indice fosse pari o inferiore a 2, lo *scoring* attribuito sarebbe pari a 0; parimenti, per valori pari o superiori a 5, lo *scoring* sarebbe pari a 3.

Ne deriva, come già anticipato, che lo *scoring* dell'Azienda potrà assumere valori dallo 0 a 12 (dove 12 corrisponde al miglior valore): mediante una semplice tabella, si ricaverà il *rating di Basilea 3* espresso in lettere.

Dovendo le banche, come sopra evidenziato, determinare il *rating* partendo dall'analisi dei bilanci ufficialmente prodotti dall'impresa, occorre chiedersi se e in quale maniera la crisi economica connessa all'emergenza sanitaria da Covid-19 possa influire su detti documenti e sulle conseguenti valutazioni degli intermediari finanziari⁴.

⁴ Analisi dell'Area Studi di Mediobanca: effetti del Covid-19 sui bilanci delle società quotate-pubblicato: 09 Giugno 2020 L'Area Studi Mediobanca analizza l'impatto della pandemia del Covid-19 sui bilanci del primo trimestre 2020 di 25 società industriali e di servizi concorrenti all'indice di Borsa FTSE MIB1. Si tratta di 13 società a controllo privato e 12 società a controllo pubblico, 16 manifatturiere, 6 energetiche/utilities, 2 di servizi e 1 petrolifera. Lo studio contiene un focus dedicato interamente ai gruppi manifatturieri pubblici e privati.

L'impatto del Covid-19 sulla capitalizzazione in Borsa. Le 25 società industriali e di servizi quotate sull'indice FTSE MIB rappresentano, a fine marzo 2020, il 76% della capitalizzazione complessiva (sono escluse banche e assicurazioni), per un valore di Borsa totale di €288 mld. Nel primo trimestre del 2020 la loro capitalizzazione si è ridotta del -22,4%, con una perdita di €83 mld rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per quanto riguarda i settori, le società del comparto energia/utilities hanno registrato il calo inferiore (€103,3 mld; -10,6% sul primo trimestre 2019), mentre il petrolifero, rappresentato da Eni, ha subito la frenata più netta (€33 mld; -34,8%), seguito dai servizi (€18 mld; -28,1%) e dalla manifattura (€134 mld; -25,8%). In generale i primi tre mesi del 2020 hanno segnato una diminuzione del valore di Borsa per tutte le società, ad eccezione delle sole Recordati (€8,1 mld; +2,1%) e DiaSorin (€6,6 mld; +1,9%). Fiat Chrysler Automobiles N.V. (€13 mld; -50,2%), CNH Industrial N.V. (€7,6 mld; -49%) e Saipem (€2,3 mld; -48%) sono invece i titoli con la maggior flessione.

I dati finanziari del primo trimestre 2020. Rispetto al primo trimestre del 2019, le società analizzate hanno perso complessivamente ricavi per quasi €14 mld (-13,7%). Tra i settori, i servizi hanno registrato il minore calo (-8,8%), seguiti dalle energetiche/utilities (-10,5%), mentre il petrolifero con Eni (-25,2%) e la manifattura (-11,8%) riportano le maggiori perdite di fatturato. Tra le società brillano Recordati (+12%), Snam (+8,1%) e STM (+7,4%).

Nei primi tre mesi del 2020 le società analizzate hanno perso oltre €5 mld a livello di margini industriali (-48,2% sul 1Q 2019). Se da un lato il settore energia/utilities è riuscito ad aumentare il MON (+3,7%), dall'altro si registrano il crollo della manifattura (-61,9%), la flessione dei servizi (-27,9%) e il passaggio in terreno negativo di Eni. Recordati (+19%) si distingue anche per la crescita del MON, seguita da STM (+11,4%) ed ENEL (+4,3%).

Capitolo risultato netto. Per le società del FTSE MIB il primo trimestre 2020 si è chiuso in rosso, segnando una perdita netta di quasi €8 mld (-8,2 p.p. sul 1Q 2019). Petrolifero (-27 p.p.) e manifattura (-9,6 p.p.) i comparti più in difficoltà. Bene, invece, i servizi (+4,9 p.p.) e l'energia/utilities (+0,9 p.p.). Da segnalare TIM con un utile più che triplicato (determinato in massima parte dalla plusvalenza sulla cessione del 4,3% di INWIT), Recordati (+20,7%) e STM (+8,0%).

Appare utile in proposito richiamare quanto di recente pubblicato dalla Fondazione Oic, che, nella comunicazione del 5 maggio 2020, ha ribadito come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti «un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio» al 31.12.2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020⁵.

In sostanza è stato chiarito che la pandemia rappresenta un fatto successivo da non recepire nei valori del bilancio al 31.12.2019, in quanto «non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio»⁶.

Dopo tale fondamentale premessa, l'Oic, nella richiamata comunicazione, si sofferma sui possibili effetti della crisi sanitaria, e della conseguente crisi economica, sul test di *impairment*⁷.

Viene ricordato in proposito, che, in forza del principio contabile Oic 9 («Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali»⁸), le società devono accertare, ad ogni chiusura dell'esercizio, la presenza di un indicatore rappresentativo di una perdita di valore subita da un'immobilizzazione: «se tale indicatore sussiste, si rende necessario stimare il valore recuperabile dell'immobilizzazione e, se questo è inferiore al valore contabile, deve essere effettuata una svalutazione».

Nello specifico, il valore recuperabile è il maggiore tra il *fair value* di un'attività e il suo valore d'uso e tale ultimo valore, a sua volta, è determinato sulla

Per quanto riguarda i dividendi, nel 2020 ne verranno distribuiti complessivamente oltre 900 milioni in meno (-7,2%) rispetto al 2019. La riduzione riguarderà soltanto i gruppi privati (-€1,6 mld), mentre aumenteranno leggermente i dividendi distribuiti dai gruppi pubblici (+€0,7 mld).

Anche sul fronte liquidità si registra una contrazione: nel primo trimestre 2020 essa è diminuita di oltre €9 mld, pari a un sesto delle consistenze a inizio anno (-15,3%). Tra i settori, i servizi sono gli unici ad aver incrementato la propria cassa (+51,7%), con petrolifero (-39,3%) e manifattura (-23,9%) in netto calo. Tra le società, invece, le migliori sono state Poste Italiane e Amplifon (consistenze raddoppiate), Hera (+38,2%) e DiaSorin (+14,6%). Complessivamente, a fine marzo 2020, la liquidità è pari al 19,1% dei debiti finanziari (era il 24,4% a fine dicembre 2019); un dato molto vicino a quello della crisi finanziaria del 2008. Discorso simile per il rapporto debiti finanziari/capitale netto. Anche questo indicatore, che misura la stabilità finanziaria, ha segnato un peggioramento aumentando al 117,7% (era al 107,0% a fine 2019).

⁵ Nella riunione di lunedì 4 maggio il Consiglio di Gestione dell'Oic ha approvato, oltre al documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, la comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'Oic 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” ai fini della redazione del bilancio al 31.12.2019.

⁶ Decreto “Liquidità”: costi, condizioni e limiti dei prestiti bancari alle imprese- Gabriele Candita – Ipsoa Editore.

⁷ L'*impairment test* è la verifica, disciplinata dallo IAS 36, che ha la finalità di accertare se un'attività abbia subito o meno una riduzione di valore. È una delle importanti novità introdotte dai principi contabili internazionali IAS/IFRS (→ IAS), che impongono l'obbligo di sottoporre annualmente a i. t. le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita (→ immobilizzazione) e l'avviamento.

⁸ Effetti del Coronavirus sulle valutazioni di bilancio-Lucia Recchioni. Euroconference news.

base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall'attività stessa nel corso della sua vita utile.

Per quanto riguarda i possibili effetti dell'emergenza sanitaria ai fini del test di *impairment*, l'Oic, nella predetta comunicazione, ha chiarito che non sussistono specifici obblighi da parte delle società, in quanto la pandemia non costituisce un fatto successivo da recepire nei valori di bilancio.

Si ritiene, inoltre, che anche in presenza di altri indicatori di perdita, che rendessero comunque necessario effettuare il test di *impairment*, nella determinazione del valore d'uso dell'immobilizzazione, fissata sulla base della stima dei flussi finanziari futuri, non si debbano considerare gli effetti dell'emergenza sanitaria in corso.

In base a quanto previsto dal principio contabile Oic 9, infatti, ai fini della determinazione dei valori d'uso delle immobilizzazioni, si deve tener conto esclusivamente degli elementi in essere alla data di riferimento di bilancio, ovvero al 31.12.2019.

Le considerazioni finora esposte possono essere estese anche alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o alle microimprese, le quali, nella determinazione di eventuali perdite di valore, possono adottare l'approccio semplificato, basato sulle capacità di ammortamento; detto principio, infatti, è stato chiarito nella comunicazione dell'Oic, ove viene espressamente affermato che l'approccio semplificato «condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello base».

Occorre poi porsi la domanda se nella stima dei flussi di cassa futuri, debba tenersi conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19.

Per dare una risposta a tale domanda può prendersi a riferimento l'OIC 9 nella parte in cui prevede che i flussi finanziari futuri delle immobilizzazioni sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti.

Può concludersi affermando che, nel compiere l'analisi sul bilancio 2019 utile a valutare il merito creditizio della clientela, gli intermediari finanziari dovranno considerare che il covid-19 non si traduce automaticamente in un indicatore di perdita di valore, attribuendo, al contempo, un giusto peso all'influenza che lo stesso potrà generare sui futuri flussi finanziari dell'impresa.

2. Il 6 giugno 2020, in sede di conversione del Decreto "Liquidità", sono state introdotte alcune rilevanti modifiche volte a semplificare e agevolare l'erogazione dei prestiti alle piccole e medie imprese, attraverso lo strumento del "Fondo di garanzia per le PMI" previsto dalla L. n. 662/96⁹.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato in data 30 gennaio 2020, l'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia

⁹ Legge 662/1996, art. 2 c. 100, lett. a

di coronavirus in Cina, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di casi di polmonite identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nella città di Wuhan.

In data 31 gennaio 2020 il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal dalla seconda metà del mese di gennaio 2020, tenuto conto della dichiarazione dell'OMS, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.


La pandemia causata dal coronavirus, si è diffusa con rapidità esponenziale sul territorio nazionale, e le conseguenti misure adottate dal Governo italiano, allo scopo di limitare la diffusione del contagio, hanno avuto conseguenze profonde sul mercato, incidendo significativamente sul sistema economico-finanziario delle imprese.

In un recente studio intitolato *Impact of the Coronavirus on the Italian non-financial corporates* la Cerved Rating Agency¹⁰, nel delineare i possibili scenari per un rientro ad una situazione di normalità e di ripresa delle attività, ha stimato per le imprese italiane una perdita di fatturato importante prevedendo, nella ipotesi peggiore, una probabilità di default¹¹ di circa il 15,5% (PD), con un incremento della PD dal 4,9% al 15,5%.

Cerved, nell'evidenziare lo scenario evolutivo, l'impatto del Covid19 e l'aumento della probabilità di default, ha raggruppato i settori più colpiti dalla pandemia.

Secondo lo scenario evolutivo più pessimistico di Cerved Rating Agency, i settori con la più alta probabilità di default sarebbero le costruzioni (22%), i servizi di alloggio e ristorazione (19,1%) e le attività di supporto al settore turistico (18,9%).

Dal punto di vista geografico, la probabilità di default rappresentata, evidenzia una forte crescita in tutta la Penisola, con un picco del 17,3% nel Mezzogiorno (dal 5,2%):



¹⁰ La Cerved Rating ha stimato il dato che l'impatto della pandemia da Covid-19 avrà sulle imprese e sul mercato (il dato attuale, che è del 4,9%). Punta del 22% nelle costruzioni, del 19,1% in hotel e ristorazione, del 18,9% nei servizi. Si "scende" al 7,7% senza altri lockdown.

¹¹PD – Probability of Default: è la probabilità di insolvenza della controparte

La Probabilità di Default (PD) impatta sul rating delle imprese. Il rating non è altro che quel giudizio espresso da una banca sulla probabilità che un'impresa, affidata o richiedente un affidamento, sia solvibile, in grado, quindi, di restituire il denaro preso in prestito. Migliore è il "punteggio" assegnato all'azienda, maggiore sono le possibilità che l'impresa acceda al finanziamento e spunti condizioni di maggior favore, pagando tassi di interesse inferiori.

Considerato che il rating è uno strumento indispensabile per valutare la probabilità di insolvenza dei clienti affidati e quindi per gestire al meglio gli impieghi bancari nell'interesse della banca e della collettività economica in generale, in questa delicata fase congiunturale, si comprende bene che un incremento della PD di settore avrà impatto anche sulla PD di portafoglio delle banche che alla luce dell'epidemia saranno costrette a ricalcolare i Rating delle Micro e Piccole Medie Imprese ed applicare il "price" più elevato.

Il "peso" delle diverse componenti che caratterizzano il Rating dipende dalla tipologia di azienda dal confronto con la media del settore merceologico di riferimento, dalla comparazione settoriale del comportamento di pagamento, dal posizionamento dell'azienda rispetto al settore di riferimento e alla media nazionale confrontando le probabilità di cessazione e quella di ritardo nei pagamenti e dai suoi principali indici patrimoniali, economici e finanziari derivabili dal bilancio aziendale/di settore, confrontati con la media di settore/nazionale.

In particolare, fermo restando che ogni banca è "libera" di decidere i diversi pesi che ottimizzano il proprio modello di valutazione e gestione del rischio di credito, nella prassi si osserva come il peso relativo della componente andamentale (*Internal rating – based approach*) tende ad aumentare al diminuire della dimensione dell'azienda.

Un impatto sul rating delle piccole e medie imprese e sul deterioramento del profilo di rischio, che di fatto limita l'accesso al credito, è dato dalla perdita di fatturato subita dalle Micro e Piccole Medie Imprese per tutto il periodo del *lockdown*¹² (dal 09.03.2020 fino al 03.06.2020)

È evidente che siamo di fronte ad un processo di crisi che senza l'intervento del Governo, con l'attuazione di misure di sostegno finanziario, sarebbe stato pressoché irreversibile, visto che migliaia di Micro e Piccole Medie Imprese si sono trovate in uno stato di crisi di liquidità in quanto danneggiate dall'emergenza del Covid-19.

Il modus operandi del sistema bancario, influisce direttamente sia sulla qualità/quantità del credito erogato, sia sulle condizioni economiche (pricing) applicate.

Il *Rating* rappresenta l'espressione finale di tre componenti principali:

- Analisi finanziaria (fatturato, redditività, *cash flow*, indebitamento, etc.);

¹² Il 9 marzo 2020, il Governo Italiano sotto il Primo Ministro Giuseppe Conte ha imposto una quarantena nazionale, limitando il movimento della popolazione tranne che per necessità, lavoro e circostanze sanitarie, in risposta alla crescente pandemia di Covid-19 nel paese.

- Analisi andamentale (affidamenti, utilizzi, sconfinamenti, etc.);
- Analisi qualitativa (settore, posizionamento, capacità imprenditoriali, etc.)

Le banche, in assenza delle misure in materia di accesso al credito di cui agli art. 1¹³ e art. 13¹⁴ del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, non avrebbero mai concesso ulteriore credito a favore delle piccole e medie imprese e consentito un'ulteriore esposizione al rischio di default¹⁵ in presenza della perdita di fatturato, della perdita di redditività, del decremento del cash flow nonché dell'incremento del suo livello di indebitamento.

3. La diffusione della pandemia di Covid-19 ha aumentato i rischi per la stabilità finanziaria globale contestualmente è cresciuta la vulnerabilità dei bilanci delle piccole e medie imprese.

Il Governo Conte è intervenuto con i Decreto "Cura Italia", Decreto "Liquidità" e Decreto "Rilancio" allocando ingenti risorse finanziarie a sostegno della continuità aziendale delle imprese. Con i decreti leggi sono state introdotte moratorie e garanzie pubbliche sui prestiti per fare fronte ai problemi di liquidità.

La forte caduta del fatturato ha determinato un peggioramento delle condizioni economiche delle Micro e Piccole Medie Imprese esponendole ad un incremento dei rischi della stabilità finanziaria.

Anche il sistema bancario, non è escluso dalle conseguenze della pandemia perché il calo del fatturato/ricavi delle Micro e Piccole Medie Imprese, riduce la domanda di servizi finanziari e indebolisce la capacità delle imprese debtrici di restituire i prestiti.

Il Governo con il Decreto "Liquidità" all'art. 13 lett. m) ha inserito tra le misure di sostegno finanziario alle imprese la possibilità di accedere al credito, attraverso un intervento pubblico straordinario.

Con l'art. 13 lett. m) il Governo ha voluto dare la possibilità alle piccole e medie imprese in crisi di liquidità di accedere ad un finanziamento bancario¹⁶, per un importo massimo di euro 25.000,00, con il supporto della garanzia, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, rilasciata dallo Stato agli istituti di credito che copre il 100% del rischio in caso di default.

Si tratta di un intervento pubblico straordinario, con l'innalzamento della percentuale della garanzia pubblica (dall'80% al 100%) per mitigare il rischio di

¹³ Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 - art. 1 - (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

¹⁴ Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 - art. 13 - (Fondo centrale di garanzia PMI)

¹⁵ Nelle metodologie basate sui modelli interni (IRB Approach), le banche stimano internamente le componenti del rischio di credito e cioè la probabilità di default (PD), la perdita in caso di default (LGD) e l'esposizione al momento del default (EAD).

¹⁶ Medio Credito Centrale, CIRCOLARE N. 10/2020: Nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario e di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385

credito e attraverso il finanziamento, rafforzare la struttura finanziaria delle imprese medio-piccole.

Il DL "Liquidità", non ha trovato subito attuazione e creando inizialmente un corto circuito tra quanto varato dal Governo e quanto previsto dall'operatività bancaria nell'erogazione del credito. È venuto a mancare una chiara definizione di processo tra quanto stabilito nel DL "Liquidità" all'art. 13 lett. m) e quanto occorre fare, dal punto di vista dell'operatività bancaria per dare concreta e tempestiva attuazione alla misura di sostegno finanziario.

Inoltre, è stato osservato un comportamento anomalo di alcune Agenzie Bancarie nella gestione della pratica di finanziamento richiesta dal cliente.

Alcuni Istituti di credito, inizialmente, hanno erogato il finanziamento con la garanzia 100%) dello Stato procedendo alla compensazione del prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.

Sul punto è intervenuta l'ABI in data 24 aprile u.s. con la circolare Prot. UCR/000791

Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere eleggibile per la garanzia del 100%, l'inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Sembrirebbe che su indirizzo di alcuni Banchieri, gli Operatori di Banca, dovessero procedere nell'erogazione del finanziamento con la condizione di estinguere la posizioni "pending".

Su questo punto, è intervenuta l'ABI con la circolare del 24 aprile 2020 informando le Banche che, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera m) del DL 23/2020, i requisiti di ammissibilità al fondo di garanzia, con copertura al 100%, sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, prevedono che la stessa sia rilasciata per nuovi finanziamenti¹⁷ in favore di Micro e Piccole Medie Imprese.

Per quanto riguarda l'operatività delle Agenzie bancarie, occorre evidenziare che le stesse non erano organizzate nella gestione massiva delle pratiche per cui hanno dovuto costituire delle task force rivedere i processi per la gestione

¹⁷ Circolare ABI del 24 aprile 2020: «Si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato».

straordinaria delle pratiche di finanziamento da Covid-19 e attendere le modifiche del sistema gestionale¹⁸.

Il tutto ha determinato un rallentamento dell'operatività delle banche e dell'attuazione delle procedure in danno delle piccole imprese in evidente stato di crisi di liquidità.

Nella prassi bancaria, e prima di una ulteriore modifica che ha previsto l'estensione della procedura facilitata senza valutazione del merito di credito, l'Operatore della banca si attiene alle procedure previste nell'attività di *rating advisory* (istruttoria della pratica, caricamento in procedura CE.BI., valutazione economica-finanziaria, interrogazione della Cerved, Centrale Rischi Banca d'Italia, Crif, relazione per il deliberante). Inoltre, verifica l'andamento del cliente nonché la qualità del credito precedentemente erogato dal sistema bancario (credito problematico o posizione a sofferenza) ed eventuali eventi negativi relativi a protesti e pregiudizievoli.

Il D.L. n. 23 del 08/04/2020 prevede che «il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo».

L'Operatore bancario è tenuto ad eseguire tutti i passaggi procedurali altrimenti in caso di irregolarità o documentazione carente esporrebbe la banca totalmente al rischio in caso d'insolvenza del cliente finanziato (EAD= finanziamento – garanzie). Tutte le operazioni saranno sottoposte a verifica amministrativa “on desk” (iter ispettivo documentale dell'Ente Gestore del fondo di garanzia) e in caso di documentazione carente l'istruttoria si chiuderà con un esito negativo e revoca della garanzia.

Non esiste una procedura semplificata se non per il rilascio della garanzia del 100% che facilita l'accesso al credito in quanto rilasciata senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo di garanzia.

Per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio, occorre infine osservare che non tutte le imprese avranno la possibilità di accedere al credito in base a quanto definito all'art. 13 del DL “Liquidità” e nella Circolare ABI del 9 aprile 2020¹⁹.

¹⁸ Qualora le banche fossero state pronte per la gestione delle pratiche non potevano farlo prima del 13 aprile perché mancava l'autorizzazione della Commissione europea indispensabile per rendere operative le misure del D.L. n. 23 del 08/04/2020.

¹⁹ Circolare ABI del 9 aprile 2020: ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n.

4. La crisi economica generatasi dal diffondersi del virus Covid-19 si è tradotta in una inevitabile crisi di liquidità, che ha investito l'intero tessuto imprenditoriale nazionale e, in particolar modo, il comparto delle Micro e Piccole Imprese. Al fine di contribuire alla necessaria iniezione di risorse finanziarie sul sistema produttivo del paese, il Governo è intervenuto con una serie di misure a sostegno del mondo imprenditoriale, fornendo garanzie in favore delle banche e degli intermediari abilitati all'erogazione del credito.

Il forte impatto dell'epidemia ha determinato l'esigenza di un intervento massivo e tempestivo che potesse evitare la creazione di un corto circuito sui flussi di liquidità e, conseguentemente, situazioni di "default a cascata". La risposta del Governo sul punto sicuramente non si è lasciata attendere con l'emanazione del Decreto legge 8 aprile 2020 che, tuttavia, ha difettato nel disciplinare adeguatamente il coordinamento strettamente operativo della cassetta degli attrezzi messi in campo, traslando sulle banche l'attuazione dell'intero processo e delle connesse responsabilità.

A sopperire alla carenza di istruzioni operative è da subito intervenuta l'ABI²⁰ con una serie di circolari chiarificatorie, che hanno permesso lentamente l'accesso al credito delle Micro e Piccole Medie Imprese.

Le banche non si sono mostrate, comunque, sufficientemente preparate ad avviare con celerità le istruttorie delle pratiche, dovendo attendere le necessarie disposizioni operative delle rispettive direzioni e conseguentemente adeguare i processi e le procedure interne. Ciò ha generato inevitabili ritardi nell'erogazione del credito che hanno avuto un particolare risalto mediatico.

Prescindendo dai ritardi, va osservato che le misure introdotte dal Governo a sostegno delle aziende di minori dimensioni si sono rivelate non adeguate perché ancorano l'importo delle somme concedibili a credito con parametri restrittivi; fare riferimento, infatti, a una percentuale dei ricavi maturati negli esercizi precedenti e non all'ammontare delle spese correnti di esercizio, che devono necessariamente trovare adeguata copertura finanziaria, rischia di essere oltremodo limitante, finendo per penalizzare le aziende con fatturati più bassi e con minore marginalità.

L'auspicata iniezione di liquidità sul sistema delle imprese, difatti, per le ragioni innanzi esposte, non si è verificata e, pertanto, alla luce di quanto accaduto tra il primo e il secondo trimestre 2020, sarebbe opportuna l'introduzione di nuovi interventi normativi, adeguatamente coordinati con le disposizioni che disciplinano il funzionamento della gestione e dell'accesso al credito.

272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

²⁰ Circolari ABI (del 09.04 2020, del 16.04 2020, del 24.04 2020, del 02.05.2020).

Le micro e piccole medie imprese per accedere a nuova finanza devono indubbiamente sottoporre a valutazione i propri dati patrimoniali e finanziari ma, soprattutto in un contesto emergenziale come quello determinatosi a seguito della pandemia da Covid-19, dovrebbero beneficiare di un iter istruttorio semplificato, con specifica deroga sull'attività di *rating advisory*²¹; solo in tal modo, si ritiene possano essere coniugati l'esigenza della tempestività delle erogazioni con il rispetto delle norme poste a tutela di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel sistema creditizio (risparmiatori, investitori, Stato).

²¹ Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.